



UNITÀ PER IL COMPLETAMENTO DELLA CAMPAGNA VACCINALE E PER L'ADOZIONE DI ALTRE MISURE DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA

Via XX Settembre, 11 - 00187 Roma

ORDINANZA N. 1 /2023

- VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l’articolo 122, concernente nomina e attribuzioni del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»* e, in particolare, l’art. 2 recante disposizioni per il *«Riordino della rete ospedaliera in relazione all’emergenza da COVID-19»*, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso;
- VISTO in particolare, il comma 11 del predetto art. 2, secondo cui all’attuazione del Piano di riordino della rete ospedaliera provvede il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, nell’ambito dei poteri conferitigli dall’art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, avvalendosi delle risorse finanziarie a tal fine trasferitegli, garantendo la massima tempestività e l’omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma;
- VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”* e, in particolare, l’articolo 2, il quale prevede che:
- dal 1° aprile 2022 è temporaneamente istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla

- pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022 e che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario;
- il direttore dell'Unità agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario dal citato articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento, definisce la struttura dell'Unità, avvalendosi di una parte del personale della Struttura di supporto alle attività del citato Commissario straordinario, nonché di personale in servizio presso il Ministero della salute;
 - le funzioni vicarie del direttore sono attribuite a un dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del Ministero della salute che opera in coordinamento e a supporto del Direttore dell'Unità;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2022, con il quale, a decorrere dal 1° aprile 2022, il Maggiore Generale Tommaso PETRONI è stato nominato *Direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia* e al Dott. Giovanni Leonardi, dirigente di prima fascia del Ministero della salute, sono state attribuite le funzioni vicarie del direttore dell'Unità;
- VISTA la legge del 30 dicembre 2022, n.199 di “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n.162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150, di obblighi di vaccinazione anti SARSCOV-2 e di prevenzione e contrasto di RAVE illegali*” che, all'articolo 7, comma 1-ter, lett. a), ha disposto che la data del 31.12.2022 di chiusura dell'Unità di completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia sia sostituita dalla data del 30 giugno 2023;
- VISTI i decreti del Ministero della salute con i quali sono stati approvati i Piani regionali di riordino della rete ospedaliera;
- VISTO in particolare, il decreto direttoriale del Ministero della salute n. 1627 del 20 luglio 2020 con cui è stato approvato il piano regionale di riordino della Regione Marche, recependo la Deliberazione della Giunta Regionale, n. 751 del 16.06.2020, ai sensi del citato art. 2, comma 1 e seguenti del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- VISTA la circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020 n. 11254 denominata “*Trasmissione delle linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza covid-19*”, in attuazione dell'art. 2 del decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- VISTO il contratto di progetto stipulato il 30 luglio 2020 tra la Banca europea per gli investimenti, il Ministero della salute e il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e, in particolare gli articoli 3, 4 e 6, concernenti le condizioni e gli oneri a carico del Commissario straordinario, del Ministro della salute e dei «Beneficiari finali», per tali intendendosi le Regioni e le Province autonome;

- VISTO l'art. 2, comma 14, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 sopra richiamato, secondo cui la proprietà delle opere realizzate dal Commissario è delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale presso le quali sono realizzate;
- VISTA l'ordinanza del Commissario straordinario del 9 ottobre 2020 n. 29 con cui sono stati nominati i Soggetti Attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera delle Regioni Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Umbria;
- VISTA la Legge Regionale della Regione Marche dell' 8 agosto 2022, n. 19, avente ad oggetto "*Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale*", che, in particolare, agli artt. 6, 42 e 48 dispone:
- il mantenimento nell'attuale organizzazione del Servizio Sanitario Regionale dell'Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per gli Anziani - I.N.R.C.A.;
 - la soppressione al 31 dicembre 2022 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche e delle relative articolazioni distrettuali della stessa, denominate "aree vaste";
 - la costituzione delle Aziende Sanitarie Territoriali (AST), che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale, ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo art. 42, a far data dal 1° gennaio 2023. Nello specifico viene prevista la costituzione delle:
 - . AST – Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino;
 - . AST – Azienda sanitaria territoriale di Ancona;
 - . AST – Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata;
 - . AST – Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo;
 - . AST – Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno;
 - l'incorporazione dal 1° gennaio 2023 dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord nella neo-costituita AST di Pesaro-Urbino, la quale subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nell'attività e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda ospedaliera cessata;
 - la nuova denominazione della "Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Ancona" di cui all'ordinanza del Commissario straordinario n. 29/2020" in "Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche";
- PRESO ATTO della richiesta avanzata con foglio prot. 2762 del 30 gennaio 2023 dalla Azienda Regionale Sanitaria della Regione Marche con la quale la stessa:
- rende nota l'avvenuta riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale della Regione Marche, per effetto della citata L.R. n. 19/2022;
 - chiede di nominare quali Soggetti Attuatori le nuove Aziende Sanitarie Territoriali - AST subentranti previste dalla L.R. 19/2022, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

DISPONE

Art. 1

(Modifica dell'Allegato dell' Ordinanza n. 29 del 9 ottobre 2020 del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19)

1. L'allegato di cui all'Ordinanza n. 29 del 9 ottobre 2020 del Commissario straordinario per l'Emergenza Covid-19, nella parte riferita alla Regione Marche, è modificato come di seguito. Il soggetto attuatore Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR Marche) è soppresso.

Le seguenti Aziende Sanitarie Territoriali:

- AST - Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino;
- AST - Azienda sanitaria territoriale di Ancona;
- AST - Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata;
- AST - Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo;
- AST - Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno,

subentrano, quali soggetti attuatori, alla soppressa ASUR Marche.

Dal 1° gennaio 2023, con la costituzione della Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro-Urbino, l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord è incorporata nella medesima azienda sanitaria territoriale, che subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nell'attività e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'azienda ospedaliera cessata.

Il soggetto attuatore Azienda Ospedaliero-universitaria Riuniti Ancona acquisisce la denominazione di Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche.

Roma,

IL DIRETTORE
Maggior Generale Tommaso PETRONI